



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto del Segretario Generale n. 516 del 12/07/2022

Oggetto: adozione proposta di modifica della ripermimetrazione e classificazione al “Piano Stralcio di Erosione Costiera (PSEC)” della soppressa ABR della Regione Calabria relativa a porzioni di territorio ricadenti nel Comune di Palizzi (RC).

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte terza - sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, le competenti Autorità di bacino distrettuali;

Visto l’art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce il distretto idrografico dell’Appennino meridionale;

Visto l’art. 67 del già citato D.Lgs 152/2006 il quale, stabilisce, tra le altre cose, che “Nelle more dell’approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell’articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime;

Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”, nonché l’art. 175 del medesimo decreto;

Dato atto che nelle more della predisposizione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico Distrettuale, vigono i Piani Stralcio di Bacino predisposti dalle ex ADB nazionali, interregionali e regionali ricadenti nel territorio del Distretto dell’Appennino Meridionale (di seguito *Distretto*);

Vista la Legge n. 183/1989 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” avente quale scopo quello di assicurare “la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi” ed in particolare l’art. 17 “Valore, finalità e contenuti del piano di bacino”;

Vista la Legge n. 183/89, successivamente modificata ed integrata dalla Legge n. 253/90, con la quale, tra l’altro, sono state introdotte alcune misure organizzative finalizzate a migliorare l’operatività delle Autorità di Bacino e dalla Legge n. 493/93 che, oltre ad aver rafforzato i poteri di intervento e di direttiva delle Autorità di Bacino, ha disposto che “i piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per stralci relativi a



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

settori funzionali e/o per sottobacini”;

Visto il dispositivo di cui all'art. 175 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, “Sezione IV- Disposizioni Transitorie”, con cui viene abrogata la succitata Legge n.183/89;

Visto il Capo I, rubricato “Le Attività”, dell’abrogata Legge n. 183/89, laddove all’art. 1, comma 3, intendeva “per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali; b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine; c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici; d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore; e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa”;

Considerato che il D.Lgs. 152/06 ha sostanzialmente recepito il preesistente quadro normativo e ha identificato nel piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico il principale strumento per affrontare e mitigare tale particolare tipo di rischio;

Vista la Parte III del detto D.lgs. n. 152/06 nomenclato “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” laddove all’art. 54, comma 1, lett u), nel richiamare i contenuti di cui alla Legge 183/89, definisce “difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate”;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto il vigente “Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico” (PAI) per i bacini Idrografici della Calabria



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

approvato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 13 del 29/10/2001 dell'ex Autorità di Bacino Regionale della Calabria, dalla Giunta Regionale della Calabria n. 900 del 31/10/2001 e dal Consiglio regionale della Calabria con Delibera n.115 del 28/12/2001;

Visto, in particolare, il Piano Stralcio di Erosione costiera (PSEC) dell'ex Autorità di Bacino Regionale della Calabria - adottato con delibera di Comitato Istituzionale n. 4 del 11 aprile 2016 (Burc n. 69 del 27.06.2016) - approvato con la disciplina di cui all'art. 68 del D.lgs. 152/2006 rubricato "Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio" laddove all'art. 1 afferma che: "I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'articolo 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le modalità di cui all'articolo 66";

Considerato l'art. 67 del D.lgs. 152/06 facente salvo ed assorbente il concetto di rischio idrogeologico implicitamente rinviando alla disciplina di cui alla Legge n. 183/89 (oggi abrogata dall'art. 175 del D.lgs. 152/06) e al D.L. 180/98 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito con modificazioni dalla Legge del 3 agosto 1998, n. 267 (in G.U. 07/08/1998, n.183);

Vista la Legge "Sarno" (n. 267/1998) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180", recante "misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" che provvede "all'adozione piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico" nonché all'adozione delle "misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17, per le aree a rischio idrogeologico";

Visto il DPCM 29/09/98 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180", che ha contemplato come fenomeni riconducibili al rischio idrogeologico, oltre a quelli di frana e di valanga, quelli di rischio idraulico di sola origine fluviale;

Vista la Legge "Soverato" (n. 365/2000) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279" recante "interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000" laddove all'art. 1- bis disciplina la "Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio";

Visto il considerando n. 10 della già richiamata Direttiva 2007/60/CE (c.d. *Floods Directive*) nel quale si afferma che: "Il territorio della Comunità è colpito da varie tipologie di alluvioni, come quelle causate dallo straripamento dei fiumi, le piene repentine, le alluvioni urbane e le inondazioni marine delle zone costiere. I danni provocati da questi fenomeni possono inoltre variare da un paese o da una regione all'altra della Comunità";

Visto l'art. 2 del D.lgs. 49/2010 di attuazione della succitata Direttiva, rubricato "Definizioni" laddove si definisce quale "Alluvione: l'allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti causati da impianti fognari”;

Considerato che, alla luce di quanto disposto a livello comunitario e nazionale, il rischio derivante da eventi di origine costiera viene considerato anche nella categoria del rischio idrogeologico frane/alluvioni per la sussistenza di una stretta connessione tra la stabilità della linea di costa e quella delle aree entroterra adiacenti;

Considerato che, quindi, gli eventi di dissesto di origine costiera sono annoverabili nelle ipotesi di rischio idrogeologico di cui al *Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico* (PAI);

Considerato che, quindi, le criticità connesse alle dinamiche costiere rappresentano uno degli aspetti di cui tener conto nella valutazione dei rischi idrogeologici di specifica competenza del *Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico* (PAI);

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4-bis e 4-ter);

Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: “Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;

Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;

Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquisita al prot. con n.3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MITE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4 bis e 4 ter dell’art. 68 del D.Lgs. n.152 /2006 per tutti i casi in cui si verificano le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

Considerato che con la sopracitata nota il MATTM (oggi MITE) ha stabilito che le nuove procedure di semplificazione vanno applicate “in quei casi in cui l’aggiornamento dovrebbe avvenire tempestivamente e,



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

in particolare, a seguito di un evento calamitoso che ha colpito aree non riconosciute in precedenza a rischio idrogeologico, oppure a seguito di un intervento di messa in sicurezza di un'area che, pertanto, non presenta più le caratteristiche di rischio che aveva in precedenza, o ancora a seguito di studi di approfondimento attraverso i quali è emersa una diversa situazione di rischio e pericolosità cui è sottoposta una determinata area” e che “In applicazione del generale canone del tempus regit actum, dovranno seguire questo percorso, oltre alle modifiche ai PAI che presentano le suddette caratteristiche e che sono state presentate successivamente all’entrata in vigore della norma in oggetto, anche tutte quelle per le quali è stata già avviata la procedura, ma che non sono state ancora adottate in via definitiva dalla Conferenza Istituzionale Permanente”;

Considerato che il succitato comma 4-ter attribuisce al Segretario Generale un ampio potere lato sensu cautelare attraverso l’adozione di “*misure di salvaguardia immediatamente vincolanti*”;

Tenuto conto, alla luce di tutto quanto sopra, che la procedura di adozione dei PAI e la successiva disciplina di cui all’art. 68, 4-bis e 4-ter del D.lgs 152/06, introdotta con la Legge 120/20, possa ritenersi estensibile per analogia, stante la medesima *ratio*, anche alle varianti di aggiornamento dei piani stralcio di erosione costiera (PSEC), laddove queste ultime siano sussumibili nelle fattispecie specificatamente indicate dai richiamati comma 4-bis e 4-ter;

Vista la nota del 18/10/2019 acquisita al prot. AdB-DAM n. 11901 del 23/06/2020 e successiva integrazione con nota prot. n.697 del 08/02/2021 acquisita al prot. AdB-DAM n. 4993 del 22/02/2021, con le quali il Comune di Palizzi (RC) ha richiesto la modifica della ripermetrazione di aree a pericolosità e rischio erosione costiera relative ad un tratto di litorale ricadente nel territorio comunale in località Pezza del Fondaco;

Vista l’istruttoria tecnica effettuata dall’AdB sulla scorta degli elaborati di cui al punto precedente e restituita nella relativa scheda;

Rilevato che la proposta di modifica della ripermetrazione, rientra nelle fattispecie previste dal comma 4-bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

Vista la nota prot. n. 8758 del 29.03.2022 con cui l’Autorità di Bacino Distrettuale, ai fini del completamento degli atti amministrativi necessari per l’adozione e successiva approvazione della proposta di ripermetrazione, richiedeva all’Amministrazione Comunale dare riscontro a quanto disposto dall’art. 19 comma 2 del NdA del PSEC;

Vista la nota prot. n.1919 del 11/04/2022 del Comune di Palizzi, acquisita in pari data al prot. dell’AdB-DAM al n.10122, con cui l’Amministrazione Comunale trasmetteva delibera di Giunta n. 22 dell’11.04.2022 in attuazione dei contenuti dell’art. 19 comm. 2 delle NdA del PSEC;

Ritenuto di poter condividere la proposta di modifica della ripermetrazione e classificazione della pericolosità sulle aree oggetto di approfondimento - in termini di pericolosità e rischio idraulico - secondo quanto riportato nell’istruttoria tecnica allegata alla richiamata delibera di Conferenza Operativa n. 6 del 07.06.2022.

Per quanto visto e considerato in premessa ed a norma delle vigenti disposizioni di legge,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Atto.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale



1. Di adottare, ai sensi dell'art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. 152/2006, la proposta di modifica della ripermimetrazione e classificazione al “*Piano Stralcio di Erosione Costiera (PSEC)*” della soppressa ABR della Regione Calabria relativa a porzioni di territorio ricadenti nel Comune di Palizzi (RC) per un tratto di litorale in località Pezza del Fondaco – costituita dai seguenti elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - *Stralcio mappa di pericolosità di erosione costiera del PSEC con gli aggiornamenti proposti;*
2. Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall' art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. garantendo adeguata consultazione ai fini della presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'indirizzo dedicato protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata e - almeno per conoscenza - al Comune di Palizzi (RC), entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Lo stesso, unitamente agli allegati, è pubblicato, inoltre, sul sito dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it, nella sezione: *Amministrazione Trasparente*, sottosezione: *Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale* e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta.
4. Il presente Decreto è, altresì, trasmesso alla Regione Calabria, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria ed al Comune di Palizzi (RC) per la pubblicazione all'albo pretorio comunale per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario Generale





Dott.ssa geol. Vera Corbelli



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale





LEGENDA

-  P1 Aree a pericolosità bassa
-  P2 Aree a pericolosità media
-  P3 Aree a pericolosità elevata
-  Area oggetto di studio

Stralcio PSEC -Piano vigente



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale



LEGENDA

- P1 Aree a pericolosità bassa
- P2 Aree a pericolosità media
- P3 Aree a pericolosità elevata

Proposta di variante